Autorità di Regolazione dei Trasporti

Delibera n. 229/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'Infrastruttura Ferroviaria Regionale Piemontese.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 novembre 2026

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede "*a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie*";

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*", ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale "[*l*]*e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto"*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale "[*p*]*er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto*";
- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale "[*i*]*l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni*

dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione";

- l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, "in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante "*Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione*", che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 76, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", con particolare riferimento all'articolo 47;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria*";

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 16/2018, dell'8 febbraio 2018, recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie*";

VISTA la delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019, con la quale l'Autorità ha approvato le "*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la "*Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell'atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante "*Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 181/2025, del 6 novembre 2025, recante "*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'Infrastruttura ferroviaria regionale piemontese*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 202/2025, del 26 novembre 2025, recante "*Sistema tariffario 2026-2030 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese formulato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023*";

VISTA la nota del 1° ottobre 2026, prot. ART 75944/2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028, elaborata tenendo conto delle osservazioni formulate, nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento, da parte della Regione Piemonte, come contenute in una tabella riassuntiva comprendente anche le controdeduzioni del gestore medesimo rispetto alle suddette osservazioni;

CONSIDERATO che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a

quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO che, in relazione agli aspetti tariffari, i valori che il gestore dovrà riportare nel documento finale del PIR 2028, da pubblicare, saranno quelli risultanti dall'esito della verifica di conformità della proposta tariffaria inerente al periodo 2026-2030, effettuata dall'Autorità ai sensi della Misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione di cui al citato prot. ART 75944/2026, nonché dalla valutazione delle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte sulla prima bozza del documento e sulle controdeduzioni del gestore, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- l'obbligo del gestore: (i) di istituire, entro gennaio 2027, un tavolo di confronto con la Regione Piemonte finalizzato ad illustrare il corretto funzionamento dell'attuale sistema messo a disposizione anche all'EA (PICWEB o altra interfaccia che il gestore ritenga utile allo scopo), (ii) di analizzare le richieste dell'EA in merito alle informazioni e ai dati generati dal GI (tecnici, economici, di circolazione, sia statici che in tempo reale) e necessari per il monitoraggio del CdS e le relative modalità di acquisizione delle stesse, al fine della loro esplicitazione nel PIR, nonché (iii) di chiarire i limiti alla fornitura delle informazioni non nella disponibilità del gestore medesimo;
- gli obblighi del gestore riferiti alla trasmissione all'Autorità degli esiti del confronto con la Regione Piemonte a completamento dei lavori del tavolo di cui al precedente punto;
- gli obblighi del gestore relativi all'adeguamento dello schema di Accordo Quadro per servizi OSP, in cui dovranno essere specificati gli impegni del gestore medesimo riferiti alla messa a disposizione dell'Ente affidante dei dati fisici ed economici relativi: (i) all'effettuazione dei servizi previsti nel PMdA, nonché di quelli classificabili come extra-PMDA, (ii) alle penali e agli eventuali conguagli, distinti per Contratto di Servizio, relazione, periodo di competenza e Impresa Ferroviaria affidataria;
- gli obblighi del gestore riferiti all'adeguamento del contenuto degli allegati al PIR;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all'Allegato "A" alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028,

trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, con nota del 1° ottobre 2026, prot. ART 75944/2026;

2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel Prospetto informativo della rete 2028 relativo all'infrastruttura ferroviaria regionale piemontese, da pubblicarsi entro il termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2026-2027;

3. la presente delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 25 novembre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)